

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1981

Modifica alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, concernente disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, secondo comma, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 — concernente « disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri » — prevede che il predetto personale venga collocato fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Peraltro l'intervento del Tesoro, che si concreta esclusivamente nella necessaria contro-

firma dei decreti di collocamento fuori ruolo, si appalesa non indispensabile, atteso che tali collocamenti fuori ruolo devono essere contenuti nei limiti di un contingente globale, già stabilito dall'articolo 7 della legge in parola, e che ciascuno di essi è subordinato al parere favorevole del Ministero degli affari esteri e alla preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, diretto a modificare la norma contenuta nel secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 1114 del 1962, nel senso di eliminare il prescritto intervento del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri ».